

Edizione di martedì 15 Marzo 2022

EDITORIALI

I temi della 22esima puntata di Adempimenti In Diretta
di **Laura Mazzola**

IVA

La determinazione della base imponibile Iva delle cessioni di autoveicoli usati
di **Stefano Rossetti**

AGEVOLAZIONI

Monitoraggio degli investimenti in beni strumentali prenotati nel 2021
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

CONTROLLO

La responsabilità civile solidale del revisore legale
di **Emanuel Monzeglio**

CONTENZIOSO

Opponibilità al socio del giudicato sul ricorso della società: il punto della Cassazione
di **Lucia Recchioni**

EDITORIALI

I temi della 22esima puntata di Adempimenti In Diretta

di **Laura Mazzola**



Alle **ore 9** consueto appuntamento con ***Adempimenti In Diretta***, giunto alla **ventiduesima puntata**.

Nella **prima sessione, dedicata all'aggiornamento**, faremo il punto in merito alla prassi e alla giurisprudenza dell'ultima settimana.

In riferimento alla prassi, l'ultima settimana ha visto la pubblicazione di **8 risposte a istanze di interpello**.

In particolare, vedremo la [risposta 98, dell'8 marzo](#), nella quale l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che l'**aliquota Iva del 4 per cento**, riservata ai **prodotti della panetteria ordinaria**, è altresì applicabile per alcuni **prodotti di largo consumo** composti anche da "**erbe aromatiche e spezie di uso comune**".

Successivamente, vedremo la [risposta 102, del 10 marzo](#), nella quale l'Agenzia delle entrate ha rilevato che, nell'ipotesi di **rigettata insinuazione per prescrizione del credito**, nessuna **nota di variazione** può essere emessa. La **prescrizione**, infatti, **non rientra tra le figure "simili"** alle cause di "**nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili**".

Per quanto poi riguarda la **giurisprudenza di legittimità**, analizzeremo le seguenti **ordinanze**:

- la [n.7626 del 9 marzo](#), con la quale la Suprema Corte ha chiarito che le **circolari ministeriali tributarie non costituiscono fonte di diritti e obblighi**;
- la [n. 7644 del 9 marzo](#), in tema di **riduzione del canone di locazione**, nell'ambito della quale la Suprema Corte ha ritenuto probante una **scrittura privata non registrata unitamente alla documentazione bancaria**;
- la [n. 7668 del 10 marzo](#), in tema di **ispezione**, con la quale la Corte di Cassazione ha affermato che **non servono gravi indizi** ma soltanto l'**autorizzazione della procura della**

Repubblica per l'accesso all'abitazione del contribuente comunicante con il suo ufficio.

Nella **seconda sessione**, dedicata al **caso operativo** della settimana, il collega **Stefano Rossetti** approfondirà l'**istituto del ravvedimento operoso per omessi versamenti**.

Nella **terza sessione**, riservata alle **prossime scadenze**, ricorderemo le principali **scadenze di domani 16 marzo**.

Un particolare **focus** sarà effettuato in merito alla **compensazione del saldo Iva 2021 a credito**.

La parola passerà poi a **Melissa Farneti di Team System**, che esaminerà il **calcolo del ravvedimento operoso con TS Studio**.

Il nostro ventiduesimo appuntamento si concluderà, come sempre, con la **sessione dedicata alla risposta ai quesiti** collegati con le tematiche trattate durante la puntata.

Per chi non potrà partecipare alla **diretta di questa mattina alle ore 9** si ricorda che, **a partire da questo pomeriggio alle ore 15**, sarà possibile visionare la **puntata in differita on demand**.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DI ADEMPIMENTI IN DIRETTA

La fruizione di **Adempimenti In Diretta** avviene attraverso la piattaforma **Evolution** con due possibilità di accesso:

1. attraverso l'**area clienti** sul sito di **Euroconference** e successivamente transitando su **Evolution**;
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le credenziali di accesso.

IVA

La determinazione della base imponibile Iva delle cessioni di autoveicoli usati

di Stefano Rossetti



La disciplina Iva delle cessioni dei beni usati (al di fuori dei regimi speciali) dipende dalla detrazione dell'imposta che è stata **operata all'atto dell'acquisto del bene**.

Sono due le disposizioni nell'ambito del D.P.R. 633/1972 che dettano la disciplina Iva delle operazioni di cessione di beni con Iva non detratta (totalmente o parzialmente) all'atto dell'acquisto:

- la prima è contenuta nell'[articolo 10, comma 1, n. 27-quinquies](#) secondo cui sono **operazioni esenti** *“le cessioni che hanno per oggetto beni acquistati o importati senza il diritto alla detrazione totale della relativa imposta ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2”*;
- la seconda è riportata nell'articolo 13, comma 5, D.P.R. 633/1972 e prevede che *“per le cessioni che hanno per oggetto beni per il cui acquisto o importazione la detrazione è stata ridotta ai sensi dell'articolo 19-bis.1 o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando per la percentuale detraibile ai sensi di tali disposizioni l'importo determinato ai sensi dei commi precedenti”*.

L'articolo 10, comma 1, n. 27-quinquies, D.P.R. 633/1972 prevede l'esenzione Iva per le cessioni di beni (e **non servizi**) sotto la condizione che l'imposta all'atto dell'acquisto non sia stata detratta **totalmente** ai sensi:

- dell'[articolo 19 D.P.R. 633/1972](#), ad esempio per motivi di mancata inerenza dell'acquisto rispetto all'attività esercitata, oppure a seguito di un'afferenza diretta con un'operazione attiva che non conferisce il diritto alla detrazione;
- dell'[articolo 19-bis1 D.P.R. 633/1972](#). In questo caso l'indetraibilità è dovuta a cause di carattere oggettivo quali ad esempio l'acquisto di un aereo da parte di una società che svolge attività immobiliare ([articolo 19-bis1, comma 1, lett. a, D.P.R.](#)

[633/1972](#));

- dell'[articolo 19-bis2 D.P.R. 633/1972](#). Questa ipotesi prevede l'indetraibilità dell'Iva a seguito di rettifica della detrazione; ciò può accadere, ad esempio, quando i beni acquistati vengono utilizzati per effettuare operazioni che danno diritto alla detrazione in misura diversa da quella inizialmente operata.

Quando, invece, la detrazione dell'imposta è **parziale**, si applica l'[articolo 13, comma 5, D.P.R. 633/1972](#), il quale prevede che qualora, all'atto dell'acquisto del bene, il diritto alla detrazione sia stato **parzialmente** limitato ai sensi dell'[articolo 19-bis1 D.P.R. 633/1972](#) o di altre disposizioni di indetraibilità oggettiva, la base imponibile dell'operazione di cessione è **proporzionale all'Iva detratta all'atto dell'acquisto**.

Questa disposizione è particolarmente applicata nell'ambito delle cessioni delle autovetture. Nella seguente tabella viene riportato il **trattamento Iva delle cessioni di autoveicoli usati**.

DATA ACQUISTO	DETRAZIONE IVA ALL'ACQUISTO	REGIME IVA CESSIONE
veicoli acquistati fino al 31 dicembre 2000	indetraibile al 100%	esente ex articolo 10, comma 1, n. 27-quinquies D.P.R. 633/1972
veicoli acquistati nel periodo 1° gennaio 2001 – 31 dicembre 2005	detraibile al 10%	base imponibile pari al 10% del corrispettivo
veicoli acquistati nel periodo 1° gennaio 2006 – 13 settembre 2006	detraibile in base all'inerenza	base imponibile pari alla percentuale di inerenza
veicoli acquistati nel periodo 14 settembre 2006 – 27 giugno 2007	detraibile al 15%	base imponibile pari al 15% del corrispettivo
veicoli acquistati dal 28 giugno 2007	detraibile al 40%	base imponibile pari al 40% del corrispettivo

Nell'ambito dell'applicazione della disposizione contenuta nell'[articolo 13, comma 5, D.P.R. 633/1972](#), la liquidazione della base imponibile non desta particolari problemi quando **il corrispettivo è determinato Iva esclusa**, mentre il calcolo è più complesso quando l'acquirente è un privato e in tale caso capita sovente che il prezzo venga contrattato Iva inclusa.

In quest'ultima ipotesi si rende necessario scomputare l'imposta utilizzando un coefficiente pari a **1,088**.

Si pensi ad una società che **nel 2016 ha acquistato un'autovettura nuova** per un importo pari a 18.000 euro più Iva. All'atto dell'acquisto la società ha **detratto il 40% dell'imposta**.

Nel mese di marzo 2022 la **società cede l'autovettura** ad un privato concordando un prezzo di 11.000 euro Iva inclusa.

Le voci che compongono la fattura di cessione si determinano nel seguente modo:

- la base imponibile da assoggettare ad imposta sarà pari a **4.044,12 euro** ($11.000 / 1,088 \times 40\%$) dove: 11.000 euro è il prezzo concordato comprensivo dell'Iva, 1,088 è il coefficiente fisso e 40% è la percentuale di imposta ammessa in detrazione all'atto dell'acquisto;
- la base imponibile come sopra determinata viene assoggettata ad imposta sul valore aggiunto, la quale verrà liquidata in **889,71 euro** ($4.044,12 \times 22\%$);
- la parte di corrispettivo fuori dal campo di applicazione dell'Iva ai sensi dell'articolo 13, comma 5, D.P.R. 633/1972 sarà pari a **6.066,17 euro** ($11.0000 / 1,088 \times 60\%$) dove: 11.000 euro rappresenta il prezzo concordato comprensivo dell'Iva, 1,088 è il coefficiente fisso e 60% è la percentuale di imposta non ammessa in detrazione all'atto dell'acquisto.

AGEVOLAZIONI

Monitoraggio degli investimenti in beni strumentali prenotati nel 2021

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**



La “prenotazione” del credito di imposta con le aliquote del 2021 riguarda gli investimenti in beni strumentali per i quali **entro il 31 dicembre 2021** il relativo **ordine risulti accettato dal venditore** e sia avvenuto il pagamento di **acconti in misura almeno pari al 20 per cento** del costo di acquisizione ([articolo 1, comma 1056, L. 178/2020](#)).

La consegna del bene dovrà avvenire **entro il 31 dicembre 2022**. Il termine è stato così **prorogato**, rispetto alla **precedente scadenza del 30 giugno 2022**, dalla legge di conversione del Decreto Milleproroghe.

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la **documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili**.

Con riferimento agli investimenti effettuati mediante **contratti di locazione finanziaria**, per la determinazione del credito d'imposta si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

Ai fini della “prenotazione” del credito di imposta con le aliquote del 2021, è considerata valida la **consegna del bene al locatario o esito positivo del collaudo** con estensione temporale al 31 dicembre 2022, a condizione che entro il 31 dicembre 2021 sia stato **sottoscritto da entrambe le parti il relativo contratto di leasing** e sia avvenuto il **pagamento di un maxicanone in misura almeno pari al 20 per cento** della quota capitale complessivamente dovuta al locatore.

Tali prenotazioni dovranno essere segnalate, per la prima volta, nel **quadro RU** del modello Redditi, con **riferimento all'anno di prenotazione**.

Le **istruzioni al modello** di dichiarazione dei redditi SC 2022 per i redditi 2021 richiamano l'attenzione sul punto.

Ai **fini del monitoraggio** della misura agevolativa nell'ambito del PNRR, per poter misurare il raggiungimento da parte dell'Italia degli obiettivi previsti nel piano, nella **sezione RU vanno indicati**, fermi restando i termini di utilizzo del credito d'imposta previsti dalla legge, **anche i dati degli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022 per i quali entro il 31 dicembre 2021** si sia proceduto all'ordine vincolante e sia stato versato l'acconto del 20 per cento del prezzo di acquisto, **anche se non ricompresi nel periodo d'imposta di riferimento della dichiarazione** per l'anno 2021.

In particolare, nel **Rigo RU5** occorre indicare, nella **colonna 2, l'importo del credito d'imposta maturato** per investimenti effettuati successivamente alla chiusura del periodo d'imposta oggetto della dichiarazione (2021) ed entro il 31 dicembre 2022, per i quali entro il 31 dicembre 2021 si sia proceduto all'ordine vincolante e sia stato versato l'acconto del 20 per cento del prezzo di acquisto. Tale importo dovrà essere riportato **anche nel rigo RU12** nel totale da riportare nell'anno successivo.

Inoltre, nella **sezione IV**, va compilato il **rigo RU140** nel quale sono indicati **gli investimenti effettuati** successivamente alla chiusura del periodo d'imposta di riferimento della dichiarazione 2021 ed entro il 31 dicembre 2022, per i quali entro il 31 dicembre 2021 si sia proceduto all'ordine vincolante e sia stato versato l'acconto del 20 per cento del prezzo di acquisto.

Questa attività di monitoraggio si **affianca alle comunicazioni** (previste dal D.M. 06.10.2021) che devono essere trasmesse al Mise tramite la pec benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it, **entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi riferita a ciascun periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti 4.0**. Nella comunicazione occorre indicare la **tipologia di investimento effettuata** e altre forme di agevolazione di cui eventualmente l'impresa ha usufruito (iperammortamenti, innovation manager, tipologie di tecnologie abilitanti il paradigma 4.0 collegate agli investimenti).

Il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali "prenotati" nell'anno 2021 è infine utilizzabile, secondo le ordinarie regole, **esclusivamente in compensazione** ([articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#)) in **tre quote annuali di pari importo**, a decorrere:

- **dall'anno di entrata in funzione dei beni** per gli investimenti **non 4.0** di cui ai commi 1054 e 1055, dell'[articolo 1 L. 178/2020](#), ovvero
- **a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni per gli investimenti 4.0** di cui ai commi 1056, 1057, 1057-bis, 1058, 1058-bis, 1058-ter dell'[articolo 1 L. 178/2020](#).

Tale anno di riferimento è riportato nel **modello F24** nel momento di utilizzo, nella forma AAAA.

In caso di ritardo nell'interconnessione l'agevolazione non viene meno, sempreché le caratteristiche tecniche richieste dalla disciplina 4.0 siano **presenti nel bene già anteriormente al suo primo utilizzo** (o messa in funzione) e sempreché il soddisfacimento di tutte le caratteristiche tecnologiche e di interconnessione permanga per l'intero periodo di tempo in cui il soggetto beneficiario fruisce dell'agevolazione in esame.

In ogni caso, la circostanza che l'interconnessione possa avvenire anche in un periodo d'imposta successivo **non può estendersi fino a ricomprendere "qualsiasi" periodo d'imposta**; ciò in quanto la tardiva interconnessione deve dipendere da **condizioni oggettive** che devono essere documentate e dimostrate dall'impresa e non da comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente ([risposta 71/E/2022](#)).

Nel caso in cui la quota annuale di credito di imposta – o parte di essa – non sia utilizzata, l'ammontare residuo **potrà essere riportato in avanti** nelle dichiarazioni dei periodi di imposta successivi senza alcun limite temporale ed essere utilizzato già dall'anno successivo, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo anno ([circolare 9/E/2021](#) e [risposta 602/E/2021](#)).

CONTROLLO

La responsabilità civile solidale del revisore legale

di Emanuel Monzeglio



Il tema della responsabilità del revisore riveste particolare **importanza** nell'ambito di un incarico di revisione legale. Infatti, **ai sensi dell'[articolo 15 D.Lgs. 39/2010](#)**, i revisori legale e le società di revisione rispondono in **solido tra di loro e con gli amministratori** nei confronti della società che gli ha conferito l'incarico, dei soci e dei terzi per i **danni** derivanti dall'**inadempimento ai loro doveri**.

Sotto questo aspetto è importante sottolineare come la responsabilità solidale del revisore **discenda** dal mero accertamento della responsabilità degli amministratori per il compimento di atti di *mala gestio*.

Focalizziamo, quindi, la nostra attenzione sulla **responsabilità civile del revisore**, ovvero quel tipo di responsabilità che sorge nel momento in cui **si configura** – a carico del soggetto autore della violazione – **l'obbligo di risarcire il danno cagionato** ([articolo 2407 cod. civ.](#)), quale conseguenza della **negligenza, del dolo o della colpa** nello svolgimento del proprio incarico.

Ne consegue che, la responsabilità civile è **strettamente correlata al comportamento doloso o colposo**, tale per cui le **inadempienze o gli errori** posti in essere da parte del revisore legale **siano tali** da esercitare un **significativo riflesso sul giudizio espresso**, arrecando così un **danno** sia alla **società** sottoposta a revisione sia agli **utilizzatori del bilancio** stesso.

Tale responsabilità, a sua volta, può essere articolata in due sottocategorie: **responsabilità contrattuale**, discende direttamente dal contratto stipulato tra il revisore e la società, e **responsabilità extracontrattuale**, quando non sussiste alcun tipo di contratto (es. terzi utilizzatori del bilancio).

La **conditio sine qua non** per poter ritenere responsabile il revisore è che sia **dimostrato**, o comunque dimostrabile, il nesso **causa-effetto tra l'operato del professionista incaricato e la manifestazione di un danno**.

Invero, come dimostra l'[articolo 15 D.Lgs. 39/2010](#), la caratteristica fondamentale circa la responsabilità del revisore è proprio quella **dell'esistenza di inadempimento nell'esecuzione del proprio incarico**. Per inadempimento si intende la **mancata o la errata applicazione dei principi di revisione** come causa principale della **non correttezza del giudizio espresso**.

I soggetti che vogliono far valere una responsabilità nei confronti del soggetto incaricato della revisione legale devono quindi provare **l'inadempienza** degli obblighi propri del revisore legale, la **violazione dei principi di revisione**, l'esistenza del **danno** e del **nesso causa-effetto** tra quest'ultimo e il presunto comportamento illecito del professionista incaricato. L'azione di responsabilità dovrà, peraltro, essere fatta valere entro i **cinque anni dalla data della relazione di revisione**.

A tal proposito, possiamo citare la **sentenza n. 7093/2021 del Tribunale di Milano** che ha **escluso** la sussistenza della responsabilità di una società di revisione in solido con gli amministratori dal momento che, il pregiudizio economico subito dal soggetto terzo **è stato imputato esclusivamente a un atto di "cattiva gestione"** da parte degli amministratori, essendo emersa, altresì, una **"palese mancanza del nesso di causalità"** fra il pregiudizio economico subito e gli addebiti di responsabilità mossi alla società di revisione.

Nel caso di specie, l'attore aveva **proposto l'azione di responsabilità nei confronti della società di revisione** – in particolare nei soggetti incaricati della revisione legale della società – per ottenere il **risarcimento del danno da loro causato**, in qualità di responsabili solidali con gli amministratori, ai sensi dell'[articolo 15 D.Lgs. 39/2010](#).

Infatti, ad avviso del ricorrente, la società di revisione avrebbe **emesso relazioni senza rilievi** relativamente a bilanci **"illegittimamente formati"**, certificando **dati "totalmente inattendibili"** oltre che **informazioni errate, incomplete o decettive**, essendo a **conoscenza** della "folle gestione" degli amministratori e della "dolosa inerzia" dei sindaci.

Secondo la parte convenuta, ovvero la società di revisione, la domanda dell'attore era **inammissibile** in quanto non è mai stata fornita qualsiasi **"allegazione in ordine all'enunciazione delle condotte illecite"** attribuitagli.

Tanto è vero che, trattandosi di responsabilità "aquiliana", **l'attore ha l'onere** di allegare e provare il comportamento illecito della società di revisione, in particolare **l'omissione del comportamento** dovuto alla violazione dei propri obblighi ed il **nesso causale con il danno** lamentato, che viceversa non si sarebbe arrecato.

Il tutto è giustificato dal fatto che l'[articolo 15 D.Lgs. 39/2010](#) **non prevede una responsabilità oggettiva** del revisore legale per i fatti illeciti degli amministratori o dei sindaci, ma **solamente una responsabilità concorrente** derivante dalla violazione di un suo preciso dovere.

Dello stesso avviso – della parte convenuta – i giudici di legittimità che **hanno ritenuto** la domanda risarcitoria proposta dall'attore **"priva di fondamento"** per la palese **"mancanza di ogni**

nesso di causalità". Infatti, secondo l'orientamento della giurisprudenza e della dottrina prevalente, la responsabilità in questione – anche se solidale con quella degli amministratori – è una **responsabilità civile** ***"per fatto proprio dei revisori, colposo o doloso"*** commesso nell'esercizio delle proprie attività.

Ne consegue che, affinché il danno lamentato dal terzo o dal socio **sia imputabile al revisore legale** è condizione **indispensabile** la prova del ***"nesso eziologico"*** tra la violazione dei propri doveri e il danno economico subito.

CONTENZIOSO

Opponibilità al socio del giudicato sul ricorso della società: il punto della Cassazione

di Lucia Recchioni



L'**ordinanza della Corte di Cassazione n. 8211** depositata ieri, 14 marzo, riporta un'interessante analisi sull'**opponibilità al socio** del giudicato formatosi nei confronti della **società di persone** destinataria di un avviso di accertamento.

Nel caso in esame, ad impugnare l'**avviso di accertamento** ricevuto era stato soltanto **un socio**, per i maggiori redditi di partecipazione che gli erano stati **imputati pro quota per trasparenza**; lo stesso socio aveva poi impugnato **anche l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società**.

Ecco il motivo per il quale era stata richiesta alla Suprema Corte una **dichiarazione di nullità dell'intero giudizio per violazione del principio del litisconsorzio necessario**.

Come infatti stabilito dalle **Sezioni Unite** con la **sentenza n. 14815 del 04.06.2008**, “***l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'articolo 5 Tuir e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazioni agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi***”.

Tuttavia, nel caso in cui l'accertamento nei confronti della società abbia per oggetto non solo le imposte dirette, ma anche l'**irap e l'iva**, **non si determina un litisconsorzio necessario** nelle ipotesi di impugnazione dell'accertamento del **maggiore imponibile Iva**, in quanto **non vi è automatica imputazione dei redditi della società ai soci**. È però possibile giungere a queste conclusioni solo se i **profili inerenti l'iva** siano **autonomi da quelli reddituali**, ricorrendo invece

un'ipotesi di litisconsorzio necessario nel caso in cui i suddetti profili siano inevitabilmente connessi.

Nel caso in esame, configurandosi un'ipotesi di **litisconsorzio necessario originario**, il ricorso proposto soltanto da un socio avrebbe dovuto richiedere l'**integrazione del contraddittorio**, essendo altrimenti il giudizio celebrato **senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari**, con conseguente **nullità** assoluta dello stesso.

Approfondendo però l'analisi della questione, ha assunto rilievo la circostanza che la società avesse già **impugnato**, unitamente ad altri soci, con separato giudizio, **lo stesso avviso di accertamento, non appellando la sentenza sfavorevole, che, quindi, era divenuta definitiva.**

Alla luce di quanto appena esposto, dunque, la **Corte di Cassazione ha ritenuto di poter escludere la dichiarazione d'ufficio della nullità dell'intero giudizio.**

Raggiunte le suesposte conclusioni resta dunque da chiedersi **se il giudicato formatosi nei confronti di alcuni soci e della società possa essere opposto anche all'altro socio** (ricorrente nel giudizio in esame).

Al di là di alcune questioni processuali (non essendo stato documentato, da parte dell'Agenzia delle entrate, dinanzi alla CTR, l'intervenuto giudicato), la Corte di Cassazione ha comunque **escluso l'automatica estensione del giudicato favorevole all'Amministrazione**, maturato sull'accertamento nei confronti della società, **anche al socio rimasto estraneo al processo.**

Il principio del contraddittorio e il diritto di difesa, infatti, **impediscono di opporre il giudicato a chi non ha partecipato al processo** o non è stato messo in grado di partecipare allo stesso.

Il terzo, pertanto, può beneficiare del giudicato ma non può esserne pregiudicato.

Da ciò ne discende che:

- **l'annullamento parziale o totale dell'avviso di accertamento notificato alla società estende i suoi effetti anche in capo ai soci**, sebbene gli stessi **non abbiano partecipato al giudizio**, i quali potranno quindi opporlo all'**Amministrazione finanziaria**, che, invece, è stata parte in causa nel relativo processo (ed ha quindi potuto esercitare, senza alcuna limitazione, il diritto di difesa). Ciò **a meno che l'annullamento non sia stato pronunciato** per tardiva notifica dell'atto impositivo o per **altra causa non rapportabile ai soci** (si pensi, ad esempio, alla nullità della notifica);
- **gli effetti dell'annullamento, invece, non si estendono nei confronti dei soci nei confronti dei quali è intervenuto un giudicato diretto di segno contrario;**
- **l'annullamento dell'accertamento pronunciato a seguito del ricorso proposto dal singolo socio**, per cause non personali può essere **opposto dalla società e dagli altri soci all'Amministrazione finanziaria**, la quale, avendo partecipato a tutti i ricorsi, **non può eccepire alcuna violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.**